

**DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124**  
**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI.**  
**GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019**

**Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019**  
**Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157**  
**(in G.U. 24/12/2019, n. 301).**

Con la conversione in Legge del D.L. 124/2019, con decorrenza anno 2020, per poter usufruire delle detrazioni d'imposta nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative (spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, assicurazioni, spese sportive e istruzione dei figli ecc) occorre che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 esempi: carte di credito o debito, bancomat ecc.

Alla fattura di prestazione deve essere obbligatoriamente allegata la ricevuta del pagamento (scontrino del pos, quietanza del bonifico, copia assegno, ecc)

Le uniche spese che potranno essere ancora pagate in contanti sono: acquisto di medicinali e di dispositivi medici presso le farmacie e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Le prestazioni mediche private andranno pagate con strumenti tracciabili.

Dal 01/07/2020 il nuovo limite per il pagamento in contanti sarà euro 2.000,00.

*A cura del Coordinamento FLP-Interno*